

RIENTRO DEI CAPITALI

04 ottobre 2014 ore 06:30

Autoriciclaggio: il Governo introduce due distinte fattispecie

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato Ernesto Sellitto - Avvocato - Loconte & Partners**

L' emendamento governativo al disegno di legge sul rientro dei capitali dall'estero introduce due distinte fattispecie di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità economiche o finanziarie in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Con un emendamento al disegno di legge n. 2247/C (il disegno di legge che contiene le norme sulla voluntary disclosure), il Governo, o meglio il Ministero della Giustizia, introduce nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta dell'art. 648-ter1 al Codice penale, due distinte fattispecie di autoriciclaggio attribuendo **rilevanza penale** alla condotta di chi dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità economiche o finanziarie in modo da **ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa** (condotte ad oggi rientranti nell'ambito del *factum* non punibile).

Come noto, la nuova fattispecie delittuosa era stata prevista anche nel disegno di legge concernente le "Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti" varato dal Consiglio dei Ministri il 29 Agosto che aveva modificato l'art. 648-bis.

È opportuno immediatamente sottolineare come nel provvedimento di agosto, diversamente da quanto previsto con l'emendamento al disegno di legge n. 2247/C, veniva punito l'autore del reato presupposto il quale, dopo aver commesso un delitto non colposo sostituiva, trasferiva o impiegava denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto agendo, però, al fine di **procurare a sé o ad altri** un ulteriore **vantaggio** in attività imprenditoriali o finanziarie.

Si tratta di una differenza di non poco conto.

Nella fattispecie da ultimo introdotta, infatti, appare essere sufficiente l'esistenza del **dolo generico** (e non di quello specifico rappresentato dall'agire al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio).

Ne consegue un evidente **ampliamento dell'ambito operativo** della norma incriminatrice favorito dal fatto che i beni devono essere destinati, oltre che alle attività finanziarie, non più alle attività imprenditoriali, bensì alle più "ampie" attività economiche.

Come detto in precedenza con l'emendamento al disegno di legge n. 2247/C vengono introdotte due distinte fattispecie di autoriciclaggio.

La prima (art. 648-ter1, comma 1) prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro, per chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, punito con reclusione pari o superiore a 5 anni, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La seconda (art. 648-ter1, comma 2) punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la medesima condotta prevista dal comma 1 se posta in essere in relazione a delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Con il nuovo emendamento viene inoltre precisato che:

- le condotte di **mero godimento** non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa. In questo modo si intende evitare il rischio di duplicazione della punizione a fronte di fatti che non presentano autonomo disvalore;
- è considerata una **circostanza aggravante** l'aver commesso il fatto nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (senza alcun riferimento alla previsione relativa all'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore o di rappresentanza dell'imprenditore contenuta nel disegno di legge del 29 agosto);
- è considerata una **specifica diminvente premiale** (con lo scopo di incentivare condotte collaborative) l'essersi efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione, di trasferimento o di impiego dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto;
- la **punibilità non esclusa** nel caso in cui l'autore del delitto presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità;
- è consentita la **confisca** rispetto ai beni costituenti prodotto o profitto del delitto di autoriciclaggio.

Sebbene lo stesso Ministero della Giustizia si sia premurato di sottolineare come la formulazione delle nuove norme incriminatrici siano la conseguenza della necessità di tenere conto delle istanze complessivamente emerse nel dibattito parlamentare sviluppatosi nell'esame del disegno di legge sul rientro dei capitali dall'estero e che tale formulazione sia diversa da quella contenuta nel disegno di legge del 29 agosto ma che non se ne discosta nella struttura, appare evidente che le caratteristiche specifiche di quanto introdotto con l'emendamento al disegno di legge n. 2247/C siano tali da differenziare in modo peculiare i due testi di legge.

L'auspicio è che proprio alla luce del dibattito emerso in relazione alla introduzione nel nostro ordinamento della procedura di collaborazione volontaria l'ultima "versione" dell'autoriciclaggio possa essere quella definitiva e di conseguenza accelerare l'*iter* normativo delle disposizioni sul rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero.

Copyright © - Riproduzione riservata